

Regolamento relativo all'impianto di video sorveglianza nel parco dell'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 7/6/2021

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza gestito ed impiegato dall'Istituzione Villa Smeraldi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

1.2 Riferimenti

- [1] Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 (GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- [2] Direttiva UE 680/2016 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- [3] Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana" (G. U. n. 186 del 09.08.2008);
- [4] D. L.vo n. 101 del 10/08/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- [5] Regolamento dell'Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà contadina;
- [6] Regolamento per l'uso del parco di Villa Smeraldi;
- [7] Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;

2 Regolamento di Videosorveglianza

2.1 Principi Generali

La Videosorveglianza, nel Parco di Villa Smeraldi, si fonda sui principi applicabili al

trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e, in particolare:

- **Principio di liceità.** Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) di [1]. La videosorveglianza pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità.** In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (cosiddetta minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c) di [1], il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto deve essere escluso ogni uso superfluo nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **Principio di proporzionalità.** La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità.** Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b) di [1], i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità

2.2 Finalità

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie.

L'Istituzione Villa Smeraldi, costituita nel 1999 dalla Provincia di Bologna (ora Città metropolitana) e sostenuta dai Comuni di Bologna, Bentivoglio e Castel Maggiore, gestisce il Museo della Civiltà Contadina e il complesso di edifici, la Villa e il Parco, in cui ha sede. Tra le finalità assume rilevanza l'azione di tutela e salvaguardia del Patrimonio artistico culturale e ambientale conferito alla Istituzione, con particolare riguardo particolare l'Istituzione salvaguarda:

- Il patrimonio museale esposto negli edifici (Villa, ex stalla, nuovi padiglioni, Aula Didattica-Atelier tessile) e conservato nei Depositi;
- Il Parco storico;

- Le architetture e gli immobili distribuiti nel parco (Villa, Ex stalla, Padiglioni museali, aula didattica, torre, colombaia, casa dell'ortolano – Locanda Smeraldi, pista da ballo, ghiacciaia, grotta);

Finalità dell'istallazione dell'impianto di videosorveglianza sono:

- disincentivare atti di vandalismo o danneggiamento e episodi di microcriminalità nelle aree del parco con particolare riguardo relativamente alle strutture storiche e oggetto di tutela;
- incrementare la sicurezza pubblica nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" - le informazioni potranno essere condivise con le forze dell'ordine competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree del parco ed evitare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Città metropolitana, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investita la Città metropolitana di Bologna.

I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

2.3 Caratteristiche dell'impianto

Il sistema sarà composto da una rete di 11 telecamere per la sorveglianza, poste in corrispondenza dei fabbricati principali. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24.

La posizione delle ottiche e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento e/o dal Soggetto attuatore ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e/o dal Soggetto attuatore e a seguito di comprovate esigenze.

Le immagini potranno essere visionate per le finalità indicate, dal personale autorizzato, in modalità sincrona e attraverso le registrazioni.

2.4 Titolare, Soggetto attuatore, Responsabile del Trattamento, Responsabile protezione dati

Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Bologna.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è nominato dal Titolare del trattamento ed

è il medesimo previsto per la Città metropolitana di Bologna.

Il Soggetto attuatore è la Direttrice dell'Istituzione.

Il Soggetto attuatore deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il soggetto attuatore procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni. I compiti affidati al soggetto attuatore devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. In particolare:

- individua e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, di [1];
- provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente § 2.2;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 di [1] e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assiste il Titolare al fine di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 di [1].
- assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III di [1];
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli art. 33 e 34 di [1];
- assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 di [1] e del § 2.10 del presente Regolamento e nella

successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 di [1];

- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, di [1] nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, vigilando sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali

Il Titolare può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

2.5 Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Il Soggetto attuatore nominerà gli incaricati del trattamento dei dati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle eventuali istruzioni del responsabile.

2.6 Persone autorizzate ad accedere al sistema

L'accesso al sistema di controllo delle telecamere di videosorveglianza è consentito solamente al Titolare, al Soggetto attuatore e agli incaricati nominati dall'ente.

2.7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

I dati personali oggetto del trattamento vengono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- Raccolti e registrati per le finalità di cui al § 2.2 e resi disponibili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Le immagini registrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (SETTE) giorni, decorrenti dalla raccolta e tenuto conto delle finalità da perseguire. Alla scadenza di tale termine sui relativi supporti vengono sovrapposte altre immagini. Secondo necessità alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente

trattati sino al completamento delle relative procedure. La conservazione delle immagini registrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia. In caso di cessazione del trattamento i dati personali sono distrutti.

2.8 Accertamenti di illeciti e indagini delle Forze dell'Ordine.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

2.9 Informazioni rese al momento della raccolta.

L'Ente provvederà ad affiggere adeguata segnaletica, secondo le indicazioni e le prescrizioni per la protezione dei dati.

2.10 Sicurezza dei dati

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, di [1], nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

2.11 Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al § 2.2 del presente Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- ai soggetti e nelle modalità indicati al § 2.7;
- alle Forze dell'Ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la

procedura descritta al successivo § 2.15. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

- ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

2.12 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., di [1], su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 di [1];
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, di [1].

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare del Trattamento e al Soggetto attuatore competente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, di [1] mediante invio di PEC all'indirizzo cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

2.13 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, di [1].

2.14 Pubblicità

La videosorveglianza deve essere svolta per fini determinati, espliciti e legittimi. In questo senso la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- posizionamento degli appositi cartelli
- l'affissione del presente regolamento in modo stabile sul sito web dell'Istituzione Villa Smeraldi.

2.15 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché ad altra normativa vigente, sia speciale sia generale.

2.16 Entrata in vigore e modifiche

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di

approvazione dello stesso. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter di approvazione del presente regolamento.